



**COMUNE DI CARINARO**  
**PROVINCIA DI CASERTA**

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**CON POTERI DI CONSIGLIO COMUNALE**

<b>N. 2019 - 2</b> <b>Data 22-01-2019</b>	<b>OGGETTO:</b> ISTITUZIONE COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ DI CUI ALLA LEGGE 4.11.2010 N. 183 E DELLA DIRETTIVA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4.3.2011 E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO.
--	--

L'anno **duemiladiciannove** , il giorno **ventidue** del mese di **Gennaio** , alle ore **12:30** nella Sala delle adunanze della sede comunale, Il Commissario Straordinario **dott. PALMIERI LUIGI** nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 20/07/2018 con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Erika Liguori.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.  
Avvalendosi dei poteri spettanti per legge adotta il provvedimento che segue:

**OGGETTO: ISTITUZIONE COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ DI CUI ALLA LEGGE 4.11.2010 N. 183 E DELLA DIRETTIVA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4.3.2011 E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO.**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO con poteri di CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO** l'art. 21 della legge 4.11.2010 n.183 entrata in vigore il 24.11.2010 (c.d. "Collegato al lavoro") che ha modificato l'art 57 comma 1 del D.Lgs. 165/2001 prevedendo che le Pubbliche Amministrazioni costituiscano al loro interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il "*Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni*" (c.d. C.U.G.);

**VISTO**, altresì, che il sopra citato articolo prevede che le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia siano disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

**RICHIAMATA**, pertanto, la suddetta direttiva emanata in data 4.3.2011 ed in particolare il punto 3.1. rubricato “*modalità di funzionamento*” che prescrive :

*“- I/le componenti del CUG rimangono in carica quattro anni. Gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.*

*- Il CUG si intende costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più uno dei/delle componenti previsti.*

*- Il CUG ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del d.lgs. 165/2001, e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.*

*- I/le componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari.”*

**PRECISATO**, altresì, che “*Il CUG è nominato con atto del dirigente preposto al vertice dell'amministrazione, secondo quanto previsto per i singoli ordinamenti.*

*Nel caso in cui al vertice dell'amministrazione siano preposti più dirigenti pari ordinati, la competenza e del dirigente tra i cui compiti rientri la gestione delle risorse umane.*

*Il/la Presidente è scelto/a tra gli appartenenti ai ruoli della stessa amministrazione e deve possedere tutti i requisiti indicati di seguito, oltre ad elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale.*

*La complessità dei compiti demandati al CUG richiede che i/le componenti siano dotati/e di requisiti di professionalità, esperienza, attitudine, anche maturati in organismi analoghi e, pertanto, essi devono possedere:*

*- Adeguate conoscenze nelle materie di competenza del CUG;*

*- Adeguate esperienze, nell'ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del contrasto alle discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale;*

*- Adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali”.*

**RICHIAMATO**, inoltre, il punto 3.2. della citata direttiva il quale affida al CUG compiti propositivi, consultivi e di verifica, nell'ambito delle competenze allo stesso demandate promuovendo altresì la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo e ciò al fine di contribuire all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori;

**RITENUTO**, pertanto, di stabilire che la costituzione del Comitato Unico di Garanzia avverrà mediante le seguenti fasi e con la seguente composizione:

*- Richiedendo alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative l'individuazione dei componenti del Comitato, stabilendo che vengano designati da ciascuna di esse n.1 componente titolare e n. 1 componente supplente;*

*- Interpellando il personale Dirigente a comunicare la disponibilità dei dipendenti assegnati al settore di propria competenza (compresa la propria), mediante idonea modalità di informazione. In assenza di domande e nel caso in cui le stesse fossero inferiori al numero richiesto, il Segretario Comunale procederà di propria iniziativa, ad individuare i dipendenti per un numero totale di componenti pari a quelli designati dalla Rappresentanze sindacali;*

**RITENUTO** che la nomina dei componenti del C.U.G. sarà formalizzata, con apposito atto del Segretario Comunale, a conclusione della fase di valutazione delle singole candidature per la parte di rappresentanza dell'Amministrazione, nonché della fase di designazione da parte delle OO.SS. di cui

sopra;

**RITENUTO**, anche al fine di fornire un'utile strumento di organizzazione, di adottare uno schema di regolamento (allegato 1), che recepisca la normativa nazionale e le linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale potrà, nella parte relativa al funzionamento, essere opportunamente modificato dal Comitato stesso una volta costituito, entro un termine ragionevole (60 giorni), affinché sia adatto alle esigenze di autorganizzazione del comitato stesso;

**ATTESO** che il presente atto non comporta, né potrà comportare, impegni di spesa a carico del bilancio comunale;

**ACQUISITO** il solo parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

## **DELIBERA**

- 1) Di istituire per i motivi in premessa indicati il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall'art.21 della L. 183/2010 ed in conformità alla direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4.3.2011;
- 2) Di stabilire che il C.U.G. sia composto come segue:
  - a. N. 1 rappresentante effettivo e n. 1 supplente designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative ai sensi degli artt. 40 e 43 del D.Lgs. 165/2011;
  - b. Rappresentanti effettivi e rappresentanti supplenti quali rappresentanti dell'Amministrazione nominati tra il personale dipendente (di ruolo e non di ruolo, compresi i dirigenti), a seguito di idonea informazione, per un numero totale di componenti pari a quelli designati dalle Rappresentazioni sindacali;
- 3) Di demandare al Segretario Comunale l'adozione delle iniziative idonee a realizzare la presente procedura, ivi compresa la nomina dei rappresentanti dell'Amministrazione e dei loro supplenti, la richiesta formale alle OO.SS. dei nominati dei loro rappresentanti, nonché l'adozione del provvedimento di nomina del Comitato in oggetto;
- 4) Di approvare lo schema di Regolamento del Comitato, precisando che lo stesso potrà essere eventualmente modificato, per ciò che attiene a funzionamento, dal Comitato Unico di garanzia entro 60 giorni dalla sua costituzione, nel rispetto delle linee guida contenute nella direttiva del 4.3.2011 emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Commissario Straordinario

Dott. Luigi Palmieri

**PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N°**

**Oggetto: ISTITUZIONE COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ DI CUI ALLA LEGGE 4.11.2010 N. 183 E DELLA DIRETTIVA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4.3.2011 E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO.**

***PARERE DI REGOLARITA' TECNICA***

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:	
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Parere favorevole</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Parere sfavorevole</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Parere non dovuto</b>
Carinaro, li 17.01.2019	
	Il Segretario Comunale Dott.ssa Erika Liguori

***PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE***

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:	
<input type="checkbox"/>	<b>Parere favorevole</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Parere sfavorevole</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Parere non dovuto</b>
Carinaro, li 17.01.2019	
	Il Responsabile del Servizio Dr. Salvatore Fattore

**Regolamento sul funzionamento interno del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.**

**(Approvato con delibera del Commissario Straordinario con poteri di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_)**

del \_\_\_\_\_)

### **Articolo 1 (Costituzione e finalità)**

1. Con Delibera del Commissario Straordinario con poteri di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. n. 165/2001, come novellato dall'art. 21 della L. 183 del 04/11/2010, presso il Comune di Carinaro è costituito il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (CUG).
2. Il Comitato esplica le proprie attività per tutto il personale dell'ente
3. Il Comitato opera, per il benessere lavorativo ed organizzativo, in un'ottica di continuità con le attività e i progetti posti in essere dall'amministrazione.

### **Articolo 2 (Composizione del Comitato e durata)**

1. Il Comitato è nominato dal Segretario Comunale, sulla base di una composizione paritetica. È formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di ente e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.
2. Il Presidente del Comitato è nominato dal Segretario Comunale tra i rappresentanti designati dall'ente.
3. Il Comitato elegge al suo interno, a maggioranza, un Vice Presidente, di norma di parte sindacale, dipendente dell'Ente. Il Vice Presidente collabora al coordinamento dei lavori ed ha funzioni di sostituzione del Presidente in caso di assenza breve o di impedimento temporaneo.
4. Nel caso in cui il Presidente non possa presiedere i lavori per un periodo prolungato, indicativamente oltre ai sei mesi, informata l'amministrazione Comunale, questa individua il  

componente che sostituisce il Presidente nel periodo di assenza.
6. I componenti del Comitato rimangono in carica quattro anni. Gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.
7. I componenti possono presentare le proprie dimissioni prima della propria scadenza naturale al Sindaco e al proprio sindacato, per i componenti di nomina sindacale, comunicandole contestualmente al Comitato Unico di Garanzia.
8. Il Comitato, dietro proposta di uno o più componenti, può decidere di invitare a partecipare ai propri lavori altri soggetti o esperti, non facenti parte dei ruoli amministrativi e dirigenziali, che partecipano alle sedute non esercitando diritto di voto.

### **Articolo 3 (Compiti del Comitato)**

1. Il Comitato Unico di Garanzia (CUG) ha compiti propositivi, consultivi e di verifica nell'ambito di competenze che la legge, i contratti collettivi o altre disposizioni di riferimento gli demandano e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità e con la sua espressione territoriale.
2. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni, nella prospettiva di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per lavoratori.
3. Nello specifico il Comitato può:
  - a) Predisporre piani di azioni positive per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne;
  - b) Proporre azioni sui temi che rientrano nelle proprie competenze ai fini della contrattazione integrativa;
  - c) Proporre iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive al riguardo;
  - d) Proporre azioni atte a favorire le condizioni di benessere lavorativo;
  - e) Proporre azioni positive, interventi e progetti quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire e rimuovere situazioni di discriminazione e violenze sessuali morali o psicologiche;
  - f) Fornire pareri consultivi su progetti di riorganizzazione, su piani di formazione del personale, su orari di

lavoro, sulle forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione, sui criteri di valutazione del personale, sulla contrattazione integrativa per i temi che rientrano nelle proprie competenze;

g) Svolgere attività di verifica:

- Sui risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;
- Sugli esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e di prevenzione del disagio lavorativo;
- Sulla assenza di ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione, negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro;

4. Il Comitato inoltre promuove la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, attraverso la proposta agli organismi competenti di piani formativi per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici, anche attraverso un continuo aggiornamento per tutte le figure dirigenziali.

5. Il Comitato raccoglie dati relativi alle materie di propria competenza che l'amministrazione è tenuta a fornire.

6. Il Comitato collabora con l'amministrazione per lo scambio di informazioni utili ai fini della valutazione dei rischi in ottica di genere e dell'individuazione di tutti quei fattori che possono incidere negativamente sul benessere organizzativo in quanto derivanti da forme di discriminazione e/o violenza morale e psichica.

7. Per la realizzazione dei compiti di cui sopra il Comitato si raccorda se necessario con altri enti e comitati costituiti con analoghe finalità e può collaborare con altri organismi, così come previsto dalle disposizioni correnti.

8. Le proposte formulate dal Comitato sono trasmesse all'Amministrazione ed alle organizzazioni sindacali.

9. Il Comitato redige entro il 30 marzo di ogni anno una relazione sulla situazione del personale riferita all'anno precedente riguardante l'attuazione di principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni ed alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro. La relazione è trasmessa ai vertici politici ed amministrativi dell'ente.

#### **Articolo 4 (Funzionamento del Comitato)**

1. Il Comitato si riunisce di norma almeno 2 volte l'anno e comunque ogni volta che il Presidente ne ravveda la necessità o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti effettivamente in carica.

2. Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti pari alla metà più uno compreso il Presidente.

3. In caso di dimissioni e in attesa dell'individuazione dei nuovi rappresentanti, le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti effettivamente in carica pari alla metà più uno compreso il Presidente.

4. Il Presidente:

- Convoca e presiede le riunioni del Comitato e lo rappresenta sia nei rapporti Istituzionali interni che esterni;
- Programma e coordina l'attività del Comitato e dà attuazione alle decisioni assunte dal Comitato stesso.

5. Il Comitato decide sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

6. Il Comitato individua al proprio interno una o più persone che svolgano le funzioni di segreteria, con i seguenti compiti:

- Invio delle convocazioni delle sedute;
- Redazione dei verbali;
- Predisposizione di documentazione e materiali;
- Gestione dell'archivio del Comitato.

7. L'avviso di convocazione è inviato di regola per posta elettronica, possibilmente con almeno 5 giorni di anticipo e contiene l'ordine del giorno.

8. Ogni componente, impossibilitato a partecipare alle riunioni deve comunicare, tempestivamente, alla segreteria la propria assenza.

9. Ogni riunione del Comitato si apre con la verifica delle presenze, formalità che è eseguita dalla segreteria, per accertare l'esistenza del numero legale.

10. Decorso 20 minuti dall'orario di convocazione, senza che si sia raggiunto il numero legale, il Presidente invalida la seduta.

11. Prima di iniziare la trattazione degli argomenti nell'o.d.g., di norma, si procede alla sottoscrizione del

verbale della riunione precedente, inviato a tutti i componenti, che viene quindi approvato nella prima seduta successiva.

12. Il verbale conterrà le presenze, gli argomenti trattati in maniera sintetica, le decisioni assunte ed eventuali posizioni difformi espresse, se richiesto.

13. Di norma, al termine di ogni seduta è decisa la data del successivo incontro ed il relativo ordine del giorno.

14. In caso di assenza ingiustificata di un componente per n. 3 sedute consecutive, il Presidente può richiedere al Direttore Generale la sua sostituzione.

15. Il Comitato può costituire "gruppi di lavoro", per ciascuno dei quali deve essere individuato almeno un referente all'interno del Comitato stesso; ogni gruppo costituito opererà individuando autonomamente le modalità di lavoro che riterrà più opportune e presenterà il risultato di lavoro svolto al Comitato stesso.

#### **Articolo 5**

#### **(Attività di comunicazione e di informazione)**

1. Il Comitato Unico di Garanzia diffonde periodicamente le proprie attività e le proprie decisioni utilizzando il sito Web dell'ente messa a disposizione dall'Amministrazione o effettuando specifiche iniziative.

2. Il Comitato elabora un report sulla propria attività con cadenza almeno annuale e lo pubblica nell'area dedicata sulla intranet.

## **Comune di Carinaro**

**Provincia di Caserta**

**SERVIZIO : Segreteria Generale**

**Ufficio : SEGRETARIO**

**PROPOSTA N. 2 DEL 17-01-2019**

**DELIBERA DI COMMISSARIO STRAORDINARIO  
CON POTERI DI CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 2 DEL 22-01-2019**

**Oggetto: ISTITUZIONE COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ DI CUI ALLA LEGGE 4.11.2010 N. 183 E DELLA DIRETTIVA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4.3.2011 E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO.**

Letto, confermato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Luigi Palmieri

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Erika Lig

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/02/93, n. 39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.